

Il Garante ha individuato i requisiti aggiuntivi per accreditare gli organismi preposti

Beni e servizi, bollino privacy

Ai blocchi di partenza le certificazioni di conformità

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Ai blocchi di partenza le certificazioni di conformità privacy di prodotti e servizi. Chi rilascerà il certificato a imprese ed enti deve essere accreditato dall'ente Accredia e garantire imparzialità e professionalità.

Il Garante della privacy (provvedimento n. 148 del 29 luglio 2020) ha stilato i requisiti aggiuntivi (a quelli già fissati in sede europea) per accreditare gli organismi di certificazione; saranno questi organismi che, previa scrupolosa verifiche, consegneranno ad aziende ed enti gli attestati di conformità rispetto alle normative sulla protezione dei dati personali (Regolamento Ue n. 2016/679, Gdpr).

Il mercato della certificazione privacy è vastissimo e interessa tutti i settori merceologici. Chi avrà il certificato potrà fregiarsi di fronte a clienti e utenti di un riconoscimento che dimostra che è in regola con la privacy.

La certificazione di conformità potrà così dare un valore aggiunto reputazionale e di affidabilità di prodotti e servizi. Si comprende la ragione per cui il provvedimento del Garante era molto atteso in primo luogo dagli

organismi di certificazione, cioè da quei soggetti che devono avere l'investitura ufficiale (l'accreditamento) per poter offrire al mercato i servizi di verifica e attestazione della conformità di prodotto/servizio in regola al Gdpr.

Per ottenere l'accreditamento, da parte di Accredia, gli organismi di certificazione devono rispettare i requisiti della norma tecnica internazionale En-Iso/Iec 17065:2012 e i requisiti «aggiuntivi» stabiliti dal Garante. Pertanto, Accredia dovrà verificare che gli organismi certificatori soddisfino criteri di onorabilità, indipendenza e imparzialità, attestando l'assenza di conflitti di interesse con i soggetti che desiderano certificarsi. I certificatori, inoltre, dovranno essere dotati di personale qualificato e costantemente aggiornato, dovranno adottare adeguati processi di gestione di eventuali reclami e implementare periodiche procedure di sorveglianza sui prodotti, processi e servizi certificati.

Infine gli accordi di certificazione tra organismi e loro clienti dovranno, garantire la piena trasparenza sull'attività svolta dall'impresa/ente certificati.

—©Riproduzione riservata—

BREVI

Il consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, quattro regolamenti, da adottarsi con dpcm, concernenti l'organizzazione del ministero dell'istruzione e del ministero dell'università e della ricerca, nonché degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri. Le innovazioni, spiega una nota, si sono rese necessarie in seguito alla soppressione del ministero dell'istruzione avvenuta con il dl 9 gennaio 2020, n. 1, e alla istituzione dei due nuovi ministeri, con le conseguenti variazioni della rispettiva dotazione organica. Il nuovo disegno organizzativo del ministero dell'istruzione prevede due distinte strutture dipartimentali, una riferita all'istruzione e l'altra a organizzazione, sistemi informativi, personale e bilancio. Quello del ministero dell'università e della ricerca prevede l'articolazione in cinque direzioni generali.

«Dal prossimo 10 settembre un nucleo della polizia penitenziaria entrerà a far parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo: sette unità del Corpo supporteranno il procuratore Federico Caffero De Raho analizzando ed elaborando informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, in particolare dal circuito

dell'alta sicurezza». Lo annuncia sul suo profilo Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

«Oltre 11 miliardi, di cui circa il 40 per cento costituito da esenzioni temporanee di imposta e il resto diviso in una miriade di piccoli interventi, spesso rimodulati più volte nei decreti che si sono succeduti, ma di limitato impatto nel medio periodo»: sono i principali provvedimenti di incentivo che si sono accumulati a partire dal decreto 18/2020 (Cura Italia) che la Corte dei Conti ha raccolto in una tabella contenuta nella memoria inviata in commissione Bilancio del Senato sul Dl agosto; provvedimenti divisi tra interventi che operano attraverso il sistema fiscale e sussidi operanti attraverso la spesa, si legge in una nota.



Alfonso Bonafede

Il consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina di Nicola Zaccheo a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti e di Carla Roncallo e Francesco Parola a componenti della medesima Autorità.

—©Riproduzione riservata—

Con le norme anti-Coronavirus si apre la strada alle antenne 5G

Sorpresa: il Covid-19 fa bene al 5G. Grazie alle norme straordinarie anti Coronavirus, infatti, il comune non può vietare che siano installate le antenne aggiornate alla nuova tecnologia per rete mobile né il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti per proibirlo perché spetta allo Stato disciplinare la materia. È stato il dl semplificazioni a recepire a luglio le indicazioni dell'Agcom contro gli ostacoli posti dalle amministrazioni locali alla diffusione del servizio. Risultato? Il colosso tlc che vuole implementare il 5G nella sua stazione radio-base esistente ottiene la sospensione dei provvedimenti dell'ente. E il periculum in mora che fa scattare lo stop sussiste grazie alle disposizioni pro gestori telefonici contenute nel decreto Cura Italia. È quanto emerge dall'ordinanza 549/20, pubblicata dalla prima sezione della sede di Catania del Tar Sicilia. Se i medici hanno smentito - allo stato - ogni presunta correlazione tra il nuovo coronavirus e la rete telefonata 5G, sono proprio le disposizioni per l'emergenza sanitaria a far saltare il blocco contro le nuove tecnologie. Il sindaco del comune inibisce la sperimentazione 5G sul territorio in attesa che si pronuncino l'International agency for research on cancer: servono dati scientifici più aggiornati per stabilire se le radiofrequenze sono a rischio tumore per l'uomo, ritiene l'amministrazione. Ma a valutare i pericoli connessi agli impianti di telecomunicazioni dev'essere l'Arpa, l'agenzia regionale di protezione ambientale, cui compete il monitoraggio sui limiti stabiliti per le emissioni. E anche prima del decreto legge 76/2020 la giurisprudenza amministrativa riteneva che la materia dell'elettromagnetismo non possa essere regolata con l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco, che presuppone l'esercizio di poteri straordinari in caso di rischi per la salute pubblica. A metterlo nero su bianco, ora, è l'articolo 38 comma sesto del dl semplificazioni. Insomma: il comune può regolamentare le stazioni radio base sul territorio e non bandirle. La sospensiva scatta perché il servizio per i cellulari è di pubblica utilità: lo conferma il potenziamento offerto agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche dall'articolo 82 del dl 18/2020.



L'ordinanza del Tar Sicilia sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Dario Ferrara

—©Riproduzione riservata—

Il formato della firma digitale non può ostacolare un ricorso

L'art. 16-bis del dlgs n. 546/92 non contiene un'espressa sanzione di inammissibilità del ricorso nel caso di carenza rispetto alla regolamentazione tecnica, come quella relativa al formato della firma digitale, potendo essere il ricorso dichiarato inammissibile solo nel caso di violazione dell'art. 18 del medesimo decreto, in tema di sottoscrizione. Così ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 162/2/2020 del 29 luglio 2020. Nel caso di specie l'Agenzia delle entrate aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso, ex art. 16 bis citato, dato che, da una verifica a Sigit, dall'esito del controllo sulla firma digitale sul ricorso depositato era emersa la dizione «validità della firma sconosciuta». L'identità del firmatario, secondo l'amministrazione, era dunque sconosciuta, in quanto non inclusa nell'elenco dei certificati affidabili. Constatato pertanto che la sottoscrizione del ricorso non risultava autenticata digitalmente e rilevato che l'atto inviato per Pec era rappresentato da un semplice atto cartaceo firmato manualmente e poi scannerizzato, cioè pari ad un file in pdf, la notifica di tale atto, secondo l'Agenzia, doveva considerarsi in violazione delle norme processuali. Secondo i giudici di merito l'eccezione di inammissibilità era tuttavia infondata. Rileva infatti la Commissione tributaria provinciale che, in disparte del fatto che l'ufficio non aveva prodotto la documentazione a supporto di quanto dedotto, la stessa Commissione aveva comunque verificato il fascicolo telematico del ricorrente e non erano emerse particolari anomalie. Dalla ricevuta di accettazione e da quella di iscrizione a ruolo risultava anzi che il codice fiscale della persona che aveva firmato, presentato il ricorso e si era poi costituita corrispondeva a quello del difensore, di cui, agli atti del fascicolo risultava regolare procura della lite. Da ciò pertanto seguiva l'infondatezza dell'eccezione. Si ricorda inoltre che la legittimità della firma digitale in formato Pades, nel quale il file sottoscritto presenta l'estensione finale «pdf», è stata dichiarata recentemente dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 14402 dell'8/7/2020.

Giovambattista Palumbo

—©Riproduzione riservata—